

BGer 5A 267/2023 vom 1. Mai 2023

Bundesgericht, 2023-05-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_267_2023

FR: TF 5A 267/2023 du 1 mai 2023

IT: TF 5A 267/2023 del 1 maggio 2023

Regeste

Istituzione di una curatela di rappresentanza | Diritto di famiglia

Erwägungen

E. 1

Mediante decisione 21 novembre 2022 l'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio ha istituito in favore di A._____ (nato nel 1980) una curatela di rappresentanza ai sensi dell' art. 394 cpv. 1 CC e gli ha nominato un curatore con il compito di occuparsi della sua situazione abitativa e del suo stato di salute, di promuovere il suo benessere sociale e di rappresentarlo in tutti gli atti necessari a questi scopi. Con sentenza 7 marzo 2023 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo 12 dicembre 2022 con il quale A._____ aveva chiesto di revocare la decisione dell'autorità di protezione. Secondo il Presidente, tale reclamo risultava prolisso, confuso, estraneo al tema della decisione impugnata, privo di un confronto con essa nonché di un'argomentazione a sostegno della richiesta di annullamento della curatela di rappresentanza.

E. 2

Con scritto 27 marzo 2023 A._____ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, ritenendola " di/con carattere fraudolento ed inadatta ad Amministrazione Federale " ed elencando una serie di ipotesi di reato (" contro la persona ", " contro il patrimonio ", " contro gli interessi della Confederazione ", " concernenti lo sviamento della Giustizia ", " di favoreggiamento ad organizzazione criminale "). Non sono state chieste determinazioni.

E. 3

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). Il rimedio qui all'esame non contiene alcuna proposta di giudizio. Inoltre, esso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: limitandosi ad apoditticamente affermare che il suo reclamo era " motivato, giustificato e con relativa documentazione corposa ", il ricorrente non si misura a sufficienza con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza cantonale di irricevibilità e non spiega in che modo essa

violerebbe il diritto.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF. Viste le particolarità del caso concreto, si può rinunciare a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.